SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 80**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 3 aprile 1989, n. 2.

Indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un *referendum* per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il quesito da sottoporre al *referendum* è il seguente: «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?».

Art. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Art. 4.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il D.P.R. n. 223/1967 approva il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Note all'art. 3:

— La legge n. 212/1956 reca: «Norme per la disciplina della propaganda elettorale».

— La legge n. 130/1975 reca: «Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali».

— Il testo vigente dell'art. 52 della legge n. 352/1970 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), quale risulta a seguito delle modifiche di cui all'art. 3 della legge n. 199/1978, è il seguente:

«Art. 52. — *Alla propaganda relativa allo svolgimento dei* referendum *previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130.*

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentanti in Parlamento nonché ai promotori del referendum, *questi ultimi considerati come gruppo unico.*

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, *a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun* referendum *e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda.*

Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2905):

Presentato dall'on. CERVETTI ed altri il 23 giugno 1988.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 novembre 1988, con pareri delle commissioni III, V e VII.

Esaminato dalla I commissione il 16, 18, 24, 30 novembre 1988.

Esaminato in aula il 2 dicembre 1988 e approvato il 14 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1465):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 dicembre 1988, con pareri delle commissioni 5ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione il 20 dicembre 1988.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1988 (1ª deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 2905-*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 gennaio 1989.

Esaminato dalla I commissione il 18 gennaio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1465/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 marzo 1989.

Esaminato dalla I commissione il 29 marzo 1989.

Esaminato in aula e approvato il 30 marzo 1989 (2ª deliberazione).

89G0146

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122.

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ART. 1.

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze dei Ministeri interessati, le opere di viabilità di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di informazione.

ART. 2.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell'aggiornamento degli *standards* urbanistici relativamente alle quantità minime da destinare a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968.

2. L'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

«ART. 41-*sexies*. — 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza

delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione ».

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce con decreto i criteri di priorità tra gli interventi ai fini dell'ammissione ai contributi di cui ai successivi articoli 4 e 7 e alla determinazione della relativa misura, in rapporto alla tipologia di parcheggio.

ART. 3.

1. Le regioni, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i comuni, con esclusione di quelli di cui al Titolo II, i quali, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno e tenendo conto del piano urbano del traffico, nonché del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane.

2. Il programma, corredato delle previsioni economiche e finanziarie, è adottato dal comune entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1 ed è trasmesso, entro i successivi 30 giorni, alla regione. La regione, entro 30 giorni, approva il programma. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 30 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal Sindaco entro 10 giorni dalla sua formazione.

3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare:

a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'articolo 952, commi primo e secondo, del codice civile;

b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori;

c) il piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio;

d) tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione;

e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;

f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge.

4. Per gli anni successivi al primo l'elenco degli interventi è comunicato alla regione entro il 31 gennaio.

5. La regione trasmette annualmente al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi comunali indicando le priorità. Per gli anni successivi al primo la trasmissione degli atti dovrà avvenire entro il 28 febbraio di ciascun anno.

6. Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, il Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13

della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4. Decorsi i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, i Ministri possono procedere direttamente all'emanazione del decreto.

7. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.

ART. 4.

1. L'ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 8 dell'articolo 3. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo.

2. Il contributo, commisurato alla spesa massima ammissibile determinata sulla base di costi *standard* individuati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro, può essere corrisposto alternativamente:

a) in misura non superiore al 90 per cento del tasso di interesse dei finanziamenti contratti e, comunque, al 90 per cento del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

b) in misura pari al 4,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di 15 anni, della spesa massima ammissibile.

3. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990.

4. L'ammissione è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 1.000 miliardi per il 1989 e di lire 500 miliardi per il 1990. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6.

6. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 3 possono essere realizzati con mutui concessi da istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nonché da istituti di credito esteri.

7. Il comune, se l'opera viene realizzata su area di sua proprietà, è autorizzato ad intervenire all'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie, sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

8. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dei mutui sono garantiti dallo Stato.

ART. 5.

1. Per l'attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonché alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a società, imprese di costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tal fine il comune è tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione stipulata.

2. La concessione avrà una durata non superiore a novanta anni e potrà prevedere la costituzione di diritti di superficie su parte o sull'intera area.

TITOLO II

ART. 6.

1. I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma urbano dei parcheggi per il triennio 1989-1991. Il programma deve essere redatto tenendo conto del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 indicando, tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorità di intervento nonché le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovrà privilegiare le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote. L'inserimento nel programma di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo situati anche sul territorio di comuni limitrofi può essere disposto su iniziativa dei comuni di cui al primo periodo del presente comma, sentite le aziende di trasporto pubblico e previa intesa con i comuni interessati promossa dall'amministrazione provinciale.

2. L'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa richiedono ai comuni di cui al primo periodo del comma 1 l'inserimento nel programma dei parcheggi di interscambio che intendono realizzare su aree di propria disponibilità. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture sono individuate d'intesa con il comune sul cui territorio sono ubicate le aree. La realizzazione di tali parcheggi non è ammessa ai contributi di cui all'articolo 7.

3. Il programma dovrà descrivere dettagliatamente le opere e per ogni opera che si intenda realizzare dovrà indicare quanto previsto dalle lettere da *a*) a *f*) del comma 3 dell'articolo 3.

4. Entro il termine di cui al comma 1, il programma è trasmesso alla regione la quale, entro i 60 giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane. In caso di mancata approvazione anche parziale del programma, la regione, entro lo stesso termine di 60 giorni, è tenuta a trasmettere il programma stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando sia le ragioni del diniego, sia le tecnologie, le localizzazioni, i dimensionamenti alternativi e, comunque, tutti gli elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione delle alternative proposte. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 60 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal Sindaco ed è comunicato dal Sindaco stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro 10 giorni dalla sua formazione.

5. Ove il comune non provveda nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane invita la regione a formulare entro 90 giorni, sentito il comune, il programma ed a trasmetterlo entro lo stesso termine; ove la regione non provveda e nel caso di rigetto, totale o parziale, del programma comunale da parte della regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il comune e la regione al fine di definire il programma da realizzare.

6. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al primo periodo del comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma triennale. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.

8. Per l'attuazione del piano valgono le norme di cui all'articolo 5.

ART. 7

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 6, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 2. Decorsi i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, il Ministro può procedere direttamente all'emanazione del decreto.

2. L'ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 6. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo. I contributi sono corrisposti con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4.

3. L'ammissione è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 2.000 miliardi nel triennio 1989-1991, da autorizzare nel limite di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1991. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

ART. 8.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6 dell'articolo 4.

3. Si applicano altresì le norme di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4.

TITOLO III

ART. 9.

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

ART. 10.

1. Gli enti concessionari di autostrade o le società da essi appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purché connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.

2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1.

3. La concessione di cui al comma 1 è assentita con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento è approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalità di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonché di erogazione dei mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5.

4. Per il conseguimento delle esclusive finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in esso previsti.

5. Per le medesime finalità il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1° gennaio di ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalità attuative del presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.

ART. 11.

1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *f)*, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie.

3. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

TITOLO IV

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo il primo alinea, sono aggiunti i seguenti:

« *Area pedonale urbana*: zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di *handicap* con limitate capacità motorie;

Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenza o di veicoli; ».

ART. 13.

1. I comuni con deliberazione del consiglio comunale – immediatamente esecutiva – provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione di quello del consiglio comunale. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di partico-

lare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 15, comma 2, della presente legge.

2. Le zone indicate nel comma 1 saranno indicate mediante appositi segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti gli altri segnali previsti dalla presente legge e dalle norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato o integrato con la presente legge.

3. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma 1 i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

ART. 14.

1. All'articolo 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui al terzo comma, lettera *c*), la sanzione è da lire quarantamila a lire centomila ».

ART. 15.

1. Al quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunta infine la seguente lettera:

« *d*) stabilire con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe ».

2. I commi ottavo e decimo dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera *d*) su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma del primo comma dell'articolo 2 « area pedonale urbana » e « zona a traffico limitato », nonché per quelle definite « A » dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dal comune nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico ».

« Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione

pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *c)*, la somma è da lire quarantamila a lire centomila ».

3. All'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« La stessa sanzione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.

Ai sensi dell'articolo 3, settimo comma, l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera *d)*, sono evidenziate con segnali stradali stabiliti con decreto dal Ministro dei lavori pubblici.

Nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza del Sindaco viene stabilito che la sosta degli autoveicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale il segnale di divieto di sosta dovrà essere integrato da un pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo. Le caratteristiche del pannello saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Chiunque viola i divieti di sosta di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato l'inosservanza dei divieti di sosta comporta inoltre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta abusiva ».

ART. 16.

1. Al terzo comma dell'articolo 7 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: « non inferiore ad un metro e mezzo ».

ART. 17

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 16 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la sanzione amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila ».

ART. 18.

1. I commi settimo e ottavo dell'articolo 17 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila ».

ART. 19.

1. Al quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

« *e*) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;

f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;

h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici ».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalità di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verrà sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non è tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato ».

3. I commi settimo e ottavo dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila.

Se la sosta è effettuata in corrispondenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila ».

ART. 20.

1. L'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 138. - (*Pagamento in misura ridotta*). — 1. Per le violazioni alle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito.

2. Il trasgressore, qualora sia pedone, conducente di animali o di veicoli non a motore nelle violazioni previste dalle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila, cinquantamila, centomila, duecentomila e trecentomila, è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione la somma rispettivamente di lire duemila, quattromila, cinquemila, diecimila, ventimila, venticinquemila e trentamila.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il

trasgressore può provvedere anche a mezzo di versamento in conto corrente postale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.

4. Il pagamento previsto dai commi precedenti non è ammesso quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con sè. In tali casi il verbale di accertamento sarà inviato immediatamente al prefetto che procederà ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'importo delle somme dovute ai sensi dei precedenti commi è arrotondato, ove occorre, alle cinquecento lire superiori.

6. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni disposti, soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa ».

2. Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

3. La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articoli 113 e 114.

ART. 21.

1. Nelle aree disciplinate dalla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, l'autorità cui compete il potere di ordinanza può disporre l'istituzione dei dispositivi atti al controllo della sosta di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge.

2. Alle aree di cui al comma 1 sono estese le norme che stabiliscono l'istituzione dei parcheggi non a pagamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della presente legge.

3. Nelle aree aeroportuali è sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare fermo l'obbligo per la direzione della circoscrizione aeroportuale competente di comunicare agli organi di pubblica sicurezza i dati di ogni rimozione effettuata.

4. Alla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-*bis*. — 1. La rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli sono svolti dalla società o ente di gestione aeroportuale per gli aeroporti affidati in concessione e a cura della circoscrizione aeroportuale competente per gli aeroporti gestiti dallo Stato. Il veicolo rimosso è trasportato in aree all'uopo destinate e sarà restituito al legittimo proprietario o detentore previo pagamento delle relative spese dovute a titolo di trasporto e custodia ».

ART. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione ».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente ».

3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvederà con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare norme di attuazione degli articoli 141, 142, 142-*bis* e 143 del testo unico citato nel comma 1, come modificato dalla presente legge, nonché alla modifica dell'articolo 606 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

ART. 23.

1. L'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 142. - (*Ricorso e rapporto al prefetto*) — 1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando è tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal deposito o ricevimento del ricorso gli atti al prefetto con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni nonché ogni altro elemento utile alla determinazione dell'illecito, anche se fornito dal trasgressore.

3. Il prefetto procederà ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto, il trasgressore può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo giudizio è disciplinato dall'articolo 23 della stessa legge.

5. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta non si applica la norma di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

ART. 24.

1. Dopo l'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno

1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 142-*bis*. – *(Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie)* — 1. Il sommario processo verbale per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'articolo 138 e non sia stato presentato ricorso a norma dell'articolo 142, primo comma, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale.

2. I ruoli di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono preparati e trasmessi dalla provincia e dal comune all'intendente di finanza competente e dagli organi dello Stato all'intendente di finanza della provincia in cui si trovano il comando e l'ufficio dell'organo accertatore.

3. L'intendente di finanza dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

4. Si applicano i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili ».

ART. 25.

1. L'articolo 143 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 143. – *(Provvedimenti dell'autorità giudiziaria)* — 1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'articolo 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.

3. Il pretore quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge. È ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'articolo 162-*bis* del codice penale ».

TITOLO V

ART. 26.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, in lire 250 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 27.

1. Per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da nove membri scelti fra il personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico.

2. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti

anche soggetti estrenei alla Pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità.

ART. 28.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui ai Titoli I, II e III della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno.

ART. 29.

1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1° giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*
TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 13 *(Commissione interregionale).* — I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale».

— Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) è il seguente:

«Art. 3 *(Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi).* — Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

***a)* mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;**
***b)* mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;**
***c)* mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;**
***d)* mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree — in casi speciali — potranno essere distribuite su diversi livelli.**

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno)

eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuota per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

Art. 4 *(Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee).* — La quantità minima di spazi — definita al precedente articolo in via generale — è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive:

1. Zone *A*): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità — per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa — di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

2. Zone *B*): quando sia dimostrata l'impossibilità — detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti — di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.

Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone *A*) e *B*) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

3. Zone *C*): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3.

Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i diecimila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera *a*) dell'art. 3. La stessa disposizione di applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore ai diecimila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq.

Quando le zone *C*) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto *c*) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.

4. Zone *E*): la quantità minima è stabilità in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3.

5. Zone *F*): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale — quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse — debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:

1,5 mq/abitante per attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);
1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

Art. 5 *(Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi).* — I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone *D*) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;

2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone *A*) e *B*) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

Art. 6 *(Mancanza di aree disponibili).* — I comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'art. 3, lett. *d*) e dell'art. 5, n. 2, della legge n. 765».

— La legge n. 1150/1942 è la legge urbanistica.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 952 del codice civile è il seguente:

«Art. 952 *(Costituzione del diritto di superficie).* — Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 di veda la precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 7:

Per il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 si veda la precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 1136 del codice civile è il seguente:

«Art. 1136 *(Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni).* — L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore».

— L'art. 1120, secondo comma, del codice civile prevede che: «Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino».

— Il terzo comma dell'art. 1121 del codice civile così recita: «Nel caso previsto dal primo comma [qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle

particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, *n.d.r.*] i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera».

— La legge n. 724/1986 reca: «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita». L'art. 32 detta le disposizioni per la copertura delle riserve tecniche; l'art. 86 reca modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1978, n. 295 e del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, riguardanti, la prima, nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e il secondo, modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 526/1985 (Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione) è il seguente:

«Art. 5. — Allo scopo di finanziare investimenti relativi ad opere ed infrastrutture viarie nelle aree urbane negli anni 1985-1989 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni ovvero alle società concessionarie di autostrade, previa presentazione da parte di queste ultime di piani economico-finanziari, approvati dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e dal Ministro del tesoro, mutui ventennali fino ad un importo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari indicati, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorato dello 0,25 per cento.

Ai predetti mutui è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. A richiesta del creditore, la garanzia è automaticamente operativa, trascorsi quarantacinque giorni dalle singole scadenze risultanti dai contratti di mutuo. A seguito dei pagamenti effettuati, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti del creditore».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 531/1982 (Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale) è il seguente:

«Art. 15. — In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo.

All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:

a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro;

b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro;

c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilità esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni.

Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sarà stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per la autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché la regolamentazione di tutti i rapporti connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da porre in essere mediante accorpamento volontario delle società interessate, ivi compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente art. 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie.

I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all'art. 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna società effettuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di cui al successivo art. 16, alla società Tangenziale di Napoli S.p.a. e alla società Autostrade meridionali S.p.a.:

a) non possono essere applicate tariffe inferiori a quelle previste nel sistema tariffario in vigore sulla rete della società Autostrade S.p.a.;

b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale è istituito sulle tariffe di pedaggio un sovraprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi.

I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovraprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e, successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro, e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e rimaste insolute.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Con la presentazione del piano di cui all'art. 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio. Tale revisione e ristrutturazione non dovrà comportare alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria.

In vista dell'emanazione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune società concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti.

Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quanto non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospenderà i pagamenti in favore delle società sopra indicate»

— Il testo del D.M. 29 maggio 1969 (Norme sulla organizzazione, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969.

Nota all'art. 11:

La lettera *f)* del primo comma dell'art. 9 della legge n. 10/1977 (Norme sulla edificabilità dei suoli) riguarda gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

Nota all'art. 12:

L'art. 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 2 *(Denominazioni topografiche stradali).* — Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati:

Centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale;

Area pedonale urbana: *zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di* handicap *con limitate capacità motorie;*

Zona a traffico limitato: *area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenza o di veicoli;*

Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli;

Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata;

Sede stradale: piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste;

Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali;

Corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli;

Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi;

Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni;

Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni;

Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie;

Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus;

Spartitraffico o isola: parte della carreggiata dalla quale è escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni;

Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia;

Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni;

Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilità;

Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità;

Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali;

Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia».

Nota all'art. 13:

L'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dall'art. 15 della legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 4 *(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati).* — Nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo;

b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse;

c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose;

d) quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima.

I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera *d)*, sono di competenza dell'ente proprietario della strada.

Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessità, per messi subordinati a speciali condizioni e cautele.

I comuni possono:

a) stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

b) assumere con deliberazione del consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli, su aree destinate a tale scopo;

c) concedere con deliberazione del consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni;

d) stabilire con deliberazione del consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe.

Le concessioni sono accordate di preferenza, a parità di ogni altra condizione, agli automobile clubs e per gli autocarri all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.).

Le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico.

Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera d) *su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma del primo comma dell'art. 2 «area pedonale urbana» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dal comune nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico.*

Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui all'art. 3, terzo comma, lettera c)*, la somma è da lire quarantamila a lire centomila.*

La stessa sanzione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.

Ai sensi dell'art. 3, settimo comma, l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera d), *sono evidenziate con segnali stradali stabiliti con decreto dal Ministro dei lavori pubblici.*

Nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza del sindaco viene stabilito che la sosta degli autoveicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale il segnale di divieto di sosta dovrà essere integrato da un pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo. Le caratteristiche del pannello saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Chiunque viola i divieti di sosta di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato l'inosservanza dei divieti di sosta comporta inoltre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta abusiva».

Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 (per il titolo si veda nelle note all'art. 2), richiamato nell'articolo soprariportato, è il seguente:

«Art. 2. *(Zone territoriali omogenee).* — Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone *A)*: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera *B);*

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui — fermo restando il carattere agricolo delle stesse — il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone *C);*

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale».

Nota all'art. 14:

L'art. 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dall'art. 12 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, e dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Art. 3 *(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati).* — Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.

Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

L'ente proprietario della strada può con ordinanza:

a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli;

c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;

d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;

e) stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdrucciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve.

Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera *a)*, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può con ordinanza prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza.

Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici.

Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.

Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali [ora Azienda nazionale autonoma delle strade: art. 1, legge 7 febbraio 1961, n. 59, *n.d.r.*] o dal competente capo del compartimento della viabilità; per le strade militari dal comandante della zona militare territoriale, al quale spettano altresì i poteri indicati nei commi primo e secondo.

Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, contro quelle del comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa.

Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso.

Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo art. 103 [autoveicoli e filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali; treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio; autoveicoli e motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, *n.d.r.*]. *In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.*

Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui al terzo comma, lettera c), *la sanzione è da lire quarantamila a lire centomila.*

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spiri il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, da sei a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata, che, verificata la non recidività, la restituisce».

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dal presente articolo, si veda la precedente nota all'art. 13.

— Per il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 si veda la precedente nota all'art. 13.

Nota all'art. 16:

L'art. 7 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 7 *(Occupazione di suolo stradale)*. — L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.

Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, sempreché rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni *non inferiore ad un metro e mezzo*».

Nota all'art. 17:

L'art. 16 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Art. 16 *(Segnali manuali degli agenti preposti al traffico)*. — I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti:

a) braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio;

b) braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio;

c) un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla di cui all'art. 17, lettera *c)*.

Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione.

Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la sanzione amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila».

Nota all'art. 18:

L'art. 17 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art 17 *(Segnali luminosi di circolazione)* — Le luci dei semafori installati per regolare il traffico sono di colore rosso, verde e giallo, ovvero soltanto di coloro giallo, ed hanno il seguente significato:

a) la luce rossa vieta il passaggio;

b) la luce verde consente il passaggio;

c) la luce gialla dopo la verde vieta di oltrepassare il segnale a meno che i veicoli vi si trovino così prossimi, al momento della accensione, che non possano più arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima di avere oltrepassato il segnale stesso;

d) la luce gialla lampeggiante prescrive di usare prudenza e diminuire la velocità.

Qualora la luce rossa sia integrata da frecce verdi i conducenti di veicoli che si trovano in una determinata fila debbono seguire la direzione indicata dalla freccia.

La luce rossa può inoltre essere integrata da speciali segnali luminosi per consentire determinati passaggi di trams; anche la luce verde può essere integrata da speciali segnali luminosi per vietare determinati passaggi di trams.

Speciali segnali luminosi possono essere riservati ai pedoni.

I limiti dei salvagente, coppe giratorie e simili, posti sulla carreggiata, possono essere segnalati con luci gialle o dispositivi a luce riflessa gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione pubblica non li renda visibili.

I margini della carreggiata possono essere segnalati con dispositivi a luce riflessa: rossa quella di destra e bianca quella di sinistra.

Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila».

Nota all'art. 19:

L'art. 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Art. 115 *(Sosta)*. — Durante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale il conducente se si allontana deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.

Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa.

Nei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto.

Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni.

La sosta è vietata:

a) in corrispondenza o in prossimità dei crocevia, delle curve, dei dossi, delle gallerie, dei passaggi a livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea;

b) sui binari tramviari, sugli attraversamenti pedonali e allo sbocco dei passi carrabili:

c) quando la parte della carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;

d) in prossimità o in corrispondenza dei segnali stradali in modo da occultarne la vista;

e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;

f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;

h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.

In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalità di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verrà sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non è tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato.

Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta è vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia possono rimuoverlo e portarlo alla depositeria comunale. Il veicolo è restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.

Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila.

Se la sosta è effettuata in corrispondenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila».

Note all'art. 20:

— La legge n. 689/1981 reca: «Modifiche al sistema penale». Si trascrive il testo dei relativi articoli 8 (come modificato dall'art. 1-*sexies* del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11) e 18:

«Art. 8 *(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)*. — Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali sia già intervenuta sentenza passata in giudicato».

«Art. 18 *(Ordinanza-ingiunzione)*. — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 62/1974 (Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 11. — Se le sanzioni pecuniarie riguardano le infrazioni alle ordinanze adottate dai comuni ai sensi dell'art. 4 [v. nota all'art. 13, *n.d.r.*] del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, intese a stabilire divieti o limitazioni di fermata o di sosta dei veicoli su ciascuna strada o tratto di essa, o le infrazioni ai divieti di sosta previsti dall'art. 115 [v. nota all'art. 19, *n.d.r.*], il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione, la somma di lire cinquemila.

In tutti i casi in cui la sanzione pecuniaria minima prevista dalle presenti norme è indicata in lire diecimila e la massima in non meno di lire quarantamila, la sanzione pecuniaria minima è elevata a lire quindicimila».

— Si riporta il testo degli articoli 113 e 114 della citata legge n. 689/1981:

«Art. 113 *(Aumento delle pene pecuniarie)*. — Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.

Art. 114 *(Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)*. — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie».

Note all'art. 21:

— La legge n. 125/1976, modificata dalla legge n. 415/1984, reca: «Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali».

— Per il testo vigente dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si veda la precedente nota all'art. 13.

Note all'art. 22:

— L'art. 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, già modificato nel primo comma, relativamente al termine di notifica (novanta giorni), dall'art. 12 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 141 *(Notificazione delle contravvenzioni)*. — *Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione.*

Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta.

Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione.

Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 138 per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale è stato notificato il rapporto può chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni.

Salvo, comunque, il disposto dall'art. 162 del codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia.

Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente».

— L'art. 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è stato sostituito dall'art. 23 della legge qui pubblicata.

— L'art. 142-*bis* del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è stato introdotto dall'art. 24 della legge qui pubblicata.

— L'art. 143 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è stato sostituito dall'art. 25 della legge qui pubblicata.

— L'art. 606 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. n. 420/1959, riguarda le contravvenzioni non contestabili. L'attuale testo è così formulato:

«Art. 606 *(Contravvenzioni non contestabili)*. — Qualora si verifichino casi di materiale impossibilità di intimare l'alt al trasgressore delle norme di circolazione, come ad esempio nei seguenti casi:

1) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

2) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;

3) sorpasso in curva;

4) accertamento di una infrazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto,

il funzionario e l'agente del traffico deve redigere il verbale di contravvenzione specificando i motivi per i quali non è stato possibile intimare al contravventore di fermarsi.

Successivamente deve trasmettere all'ufficio da cui dipende gli elementi acquisiti così da permettere la notifica al trasgressore nel modo previsto dall'art. 604».

Nota all'art. 23:

Per il testo dell'art. 18 della legge n. 689/1981 si veda nelle note all'art. 20. Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 17, 22 e 23 della predetta legge n. 689/1981:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

«Art. 22. *(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)*. — Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile».

«Art. 23 *(Giudizio di opposizione)*. — Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il pretore può progettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione».

Note all'art. 24:

— L'art. 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è stato sostituito dall'art. 20 della legge qui pubblicata.

— L'art. 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è stato sostituito dall'art. 23 della legge qui pubblicata.

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 27 *(Esecuzione forzata)*. — Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette».

Note all'art. 25:

— Per il testo dell'art. 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si veda nelle note all'art. 22.

— Il testo dell'art. 162-*bis* del codice penale, aggiunto dall'art. 126 della legge n. 689/1981, è il seguente:

«Art. 162-*bis* *(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)*. — Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 650)

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (DE ROSE) e dal Ministro per le aree urbane (TOGNOLI) il 20 novembre 1987.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 17 dicembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede referente, il 27 gennaio 1988, 3 febbraio 1988, 16 giugno 1988; 13, 19, 26, 27 ottobre 1988.

Assegnato nuovamente all'8ª commissione, in sede deliberante, il 9 novembre 1988.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 16 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3414):

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, l'11 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dall'VIII commissione il 25 gennaio 1989, 8 febbraio 1989 e approvato il 2 marzo 1989.

89G0150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni alla tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista le legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla tabella XVIII-*bis*, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, è modificata come appresso specificato.

Gli insegnamenti del triennio:
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);

sono soppressi e così sostituiti:
19) neurologia (semestrale);
23) medicina interna.

Inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:
5) psichiatria (semestrale);
6) pediatria (semestrale).

Art. 2.

Entro l'anno accademico successivo a quello della data del presente decreto, i piani di studio per il conseguimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria saranno modificati per ciascuna Università in conformità alla disposizione del precedente articolo uno con la procedura prevista dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

La disposizione di cui al precedente articolo uno, ha effetto per coloro che si iscrivono al primo anno del triennio, del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, a cominciare dall'anno accademico nel quale entra il vigore, per ciascuna sede univeritaria, la modifica di statuto prevista dal precedente articolo due.

Art. 4.

I professori di ruolo, titolari degli insegnamenti soppressi, possono passare ciascuno sulla rispettiva cattedra di nuova denominazione o su altro insegnamento di titolarità dichiarato affine a quello soppresso dal Consiglio universitario nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1989
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 314

89A1420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in «medicina e chirurgia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 (registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1988, registro n. 55, foglio n. 250), con il quale è stata recepita nello statuto dell'ateneo la nuova tabella XVIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 95/86 sopracitato;

Considerato che per mero errore materiale alcune discipline del corso di laurea in medicina e chirurgia o non sono state inserite nei rispettivi «corsi integrati» o sono state omesse;

Rilevata la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 sopracitato;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle riunioni rispettivamente del 17 settembre 1987, 20 novembre 1987 e 16 aprile 1988;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 è così rettificato:

Articolo unico

8. Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.

Nel corso integrato relativo alle «malattie del sistema endocrino e del metabolismo» dopo l'insegnamento «malattie del metabolismo ed endocrinologia» è inserita la disciplina «andrologia».

12. Area della medicina clinica.

Nel corso integrato di oncologia clinica dopo la disciplina oncologia radioterapica è inserita la disciplina «chirurgica oncologica».

18. Area della medicina e sanità pubblica.

Il corso integrato di medicina della comunità è soppresso e le discipline «medicina della comunità» e «igiene ambientale» che afferiscono al predetto corso sono inserite nel corso integrato di igiene e sanità pubblica dopo l'insegnamento di «educazione sanitaria».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1989
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 7

89A1399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Ateneo anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dello statuto vigente, relativi alla scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria sono soppressi e, pertanto, dopo l'art. 283, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della

Scuola diretta a fini speciali
per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica

Art. 284. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 285. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso.

Art. 286. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di otorinolaringoiatria.

Art. 287. — Sono ammessi alla prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nel limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 288. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e princìpi di elettronica (*);
anatomia (*);
fisiologia (*);
fonetica e linguistica (*).

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo;
tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
tecniche di esplorazione vestibolare;
fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
tecniche audiometriche; psicoacustica e strumentazione;
nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio;
legislazione sanitaria ed etica della professione (*).

3° Anno:

foniatria (*);
neurologia (*)
neuropsichiatria infantile (*);
tecniche audiometriche speciali;
protesi acustica ed audiometria protesica;
tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico;
psicologia (*).

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Gli insegnamenti con (*) sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 289. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nell'istituto di otorinolaringoiatria.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 290. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequantato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1989
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 339

89A1400

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 1989.

Modificazione alla denominazione della sezione doganale «Aeroporto San Giusto» dipendente dalla circoscrizione doganale di Pisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972 n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto in particolare la tabella *C* del citato decreto ministeriale 18 dicembre 1972 nella quale viene previsto il funzionamento presso lo scalo aeroportuale di Pisa della sezione doganale «Aeroporto S. Giusto», dipendente dalla circoscrizione doganale di Pisa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985 n. 254, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 legge 29 ottobre 1984 n. 734, con il quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43;

Vista la legge 9 agosto 1974 n. 369, con la quale l'aeroporto di Pisa S. Giusto ha assunto la denominazione di «Aeroporto Galileo Galilei»;

Considerata la opportunità di modificare la denominazione della richiamata sezione doganale «Aeroporto S. Giusto»;

Decreta:

La sezione doganale «Aeroporto S. Giusto», dipendente dalla circoscrizione doganale di Pisa, assume, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione di «Aeroporto di Pisa».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A1408

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 gennaio 1989.

Disciplina delle ipotesi di interruzione, sospensione o revoca del contributo in conto interessi sui finanziamenti per progetti di ricerca applicata previsti dall'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 5 agosto 1988 n. 346, concernente «Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata»;

Visto, in particolare, l'art. 1, primo comma, della suddetta legge n. 346 il quale, ad integrazione delle forme di intervento previste dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, e dall'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, autorizza il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano per progetti di ricerca applicata di importo superiore a 10 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 8 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1988, registro n. 46 Tesoro, foglio n. 245, che all'art. 4, stabilisce quanto segue: «Le erogazioni del finanziamento sono effettuate in base agli stati di avanzamento della ricerca secondo quanto previsto dalle procedure vigenti in relazione agli interventi di cui all'art. 4, comma secondo, lettera *b)* della legge 25 ottobre 1968 n. 1089. Con provvedimento del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica saranno disciplinate le ipotesi di interruzione, sospensione o revoca del contributo in conto interessi»;

Considerato che agli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 346 del 5 agosto 1988 si applicano le procedure e le modalità operative, che si richiamano, relative agli interventi di cui all'art. 4, lettera *b)*, della legge 25 ottobre 1968 n. 1089;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca applicata, a fronte dei quali vengono concessi i contributi in conto interessi di cui all'art. 1 della legge n. 346 del 5 agosto 1988, devono essere definiti — in attuazione di quanto stabilito dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (M.R.S.T.) con le singole

delibere di concessione — quanto alla durata, alla data di inizio, all'oggetto ed al costo, il tutto secondo le modalità, i tempi, le fasi di avanzamento ed i capitoli di costo che saranno in dettaglio specificatamente concordati tra l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) ed i soggetti beneficiari.

Art. 2.

Le erogazioni dei finanziamenti sono effettuate dall'I.M.I. in relazione agli stati di avanzamento della ricerca — nel rispetto della percentuale stabilita dalla delibera del M.R.S.T. di concessione del contributo in conto interessi, percentuale calcolata sui costi del personale maturati e sulle spese effettivamente sostenute e debitamente documentati — relativi ai singoli periodi di cui al successivo art. 4, fino al termine della ricerca.

Art. 3.

Il luogo di svolgimento della ricerca e le persone che devono dirigerne lo sviluppo saranno indicati negli accordi circa il dettaglio del programma di cui al precedente art. 1.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate all'I.M.I. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo di giorni 30 dal verificarsi della modifica.

I criteri per la determinazione dei costi di ricerca, di cui agli accordi citati nel precedente art. 1, e la facoltà di ispezione di cui al successivo art. 7, devono essere fatti valere anche nei confronti degli enti eventualmente chiamati a fornire prestazioni nell'ambito del progetto di ricerca agevolato e che abbiano con i soggetti beneficiari rapporti di stabile collaborazione e/o di cointeressenza.

Art. 4.

Gli stati di avanzamento della ricerca devono essere comprovati all'I.M.I. mediante rapporti tecnici e rendiconti contabili con periodicità, scadenza e termine di presentazione come stabiliti negli accordi di cui al precedente art. 1.

I documenti descrittivi dello stato di avanzamento della ricerca e quant'altro ad essa relativo, devono essere predisposti e tenuti a disposizione dei controlli, secondo quanto stabilito negli accordi di cui al precedente art. 1.

I rendiconti devono contenere la esposizione, con ripartizione secondo i capitoli di costo concordati, dei costi del personale maturati e delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione della ricerca nel periodo cui il rendiconto si riferisce.

Per ogni progetto deve essere istituito presso il soggetto beneficiario un libro vidimato e bollato sul quale devono essere riportati i costi e le spese di cui al precedente comma; tale libro deve essere intestato «Costi relativi al progetto di ricerca di cui al contratto in data ....., a valere sulla legge n. 346 del 5 agosto 1988, pratica I.M.I. n. .....».

Art. 5.

Per ogni progetto devono essere presentati all'I.M.I. dettagli previsionali relativi allo svolgimento del progetto stesso, come stabilito negli accordi di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Alla chiusura della ricerca, entro i termini concordati, devono essere presentati all'I.M.I.:

a) una relazione tecnica indicante tutte le ricerche effettuate ed i risultati anche parziali ottenuti ivi incluso un giudizio circa il conseguimento, ed in quale misura, degli obiettivi del progetto;

b) un rendiconto contabile riepilogativo, ripartito secondo i capitoli di costo concordati, di tutti i costi del personale maturati e di tutte le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del programma di ricerca e considerati ammissibili dall'I.M.I.

Per i termini di presentazione, redazione e sottoscrizione degli elaborati in questione valgono le modalità previste negli accordi di cui al precedente art. 1.

Art. 7.

Controlli tecnici, contabili ed amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il progetto di ricerca e con la industrializzazione dei suoi risultati devono essere consentite all'I.M.I. dai soggetti beneficiari dei contributi in conto interessi di cui alla legge n. 346 del 5 agosto 1988, i quali devono a tal fine fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.

Sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal soggetto finanziato, deve essere mantenuta la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi del soggetto stesso.

Art. 8.

Possono essere accordate modifiche riguardo la durata della ricerca, le fasi in cui essa è articolata e gli obiettivi della stessa, secondo quanto può apparire opportuno durante il suo svolgimento.

L'approvazione delle suddette modifiche rimarrà in ogni caso subordinata al parere favorevole degli Organi competenti, ove richiesto dalle disposizioni vigenti.

Può altresì essere concordato di non dare ulteriore esecuzione al programma per la realizzazione del quale è stato concesso il contributo in conto interessi. In tal caso il contributo in conto interessi continuerà ad essere corrisposto solo in relazione alla parte di finanziamento I.M.I. già erogata, ovvero ancora da erogare, entro la data di interruzione come concordata, a fronte dei costi ritenuti ammissibili dall'I.M.I. ed effettivamente sostenuti entro tale data.

In relazione all'andamento della ricerca, l'I.M.I., in base a proprie motivate valutazioni, farà presente al M.R.S.T. — dandone comunicazione al soggetto beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento — per il seguito di competenza, tutte quelle variazioni che alterino il profilo originario della ricerca e l'opportunità di sospendere o interrompere la ricerca stessa. In tal caso il contributo in conto interessi continuerà ad essere corrisposto unicamente sulle somme effettivamente erogate alla data della sopra citata comunicazione.

Art. 9.

Il contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 346 del 5 agosto 1988 può essere erogato relativamente a progetti di ricerca non coperti da altri finanziamenti a valere su fondi pubblici, nazionali od internazionali, salvo quanto specificamente previsto in merito all'art. 1 della legge n. 346 del 5 agosto 1988 e nell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro in data 8 ottobre 1988; i soggetti destinatari dei contributi in conto interessi devono dichiarare di non godere di detti finanziamenti e devono impegnarsi a comunicare all'I.M.I. future richieste ed ottenimenti degli stessi per i provvedimenti che gli organi competenti intenderanno adottare nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10.

Avuto riguardo alle finalità delle norme istitutive del Fondo speciale per la ricerca applicata, dei cui interventi quello di cui alla legge n. 346 del 5 agosto 1988 costituisce integrazione, ed anche in relazione ad eventuali rapporti di collaborazione o cointeressenza comunque posti in essere con soggetti esteri, i destinatari delle agevolazioni di cui alla sopra citata legge:

non possono, sino al termine della erogazione del contributo in conto interessi, cedere i risultati e le conoscenze derivanti dal progetto di ricerca incentivato, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, a soggetti esteri o comunque facenti parte di gruppi esteri, se non a titolo oneroso;

debbono, in caso di attuazione industriale dei risultati della ricerca incentivata con il contributo in conto interessi, realizzare detta attuazione, in via prioritaria, in località ubicate sul territorio nazionale.

Art. 11.

La liquidazione dei contributi viene effettuata in base a quanto stabilito nell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro in data 8 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1988, registo n. 46 Tesoro, foglio n. 245.

Gli elenchi dei contributi da versare vengono trasmessi dall'I.M.I. al M.R.S.T. entro il quarantacinquesimo giorno precedente la relativa scadenza semestrale (1° gennaio-1° luglio); i contributi in conto interesse maturati su erogazioni effettuate nei quarantacinque giorni precedenti la scadenza semestrale vengono inseriti negli elenchi, e quindi liquidati, in occasione della semestralità successiva.

Il versamento dei contributi in conto interessi verrà effettuato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro in data 8 ottobre 1988, per il tramite dell'I.M.I. che provvederà ad accreditarlo ai soggetti beneficiari con la stessa valuta di incasso da parte dell'I.M.I. medesimo.

Art. 12.

Oltre che nei casi di mancato rispetto degli obblighi facenti carico ai soggetti beneficiari in base al presente provvedimento, i contributi in conto interessi possono essere revocati qualora i soggetti beneficiari:

a) non abbiano iniziato il programma di ricerca alla data prevista negli accordi di cui al precedente art. 1;

b) abbiano sospeso o abbandonato lo svolgimento del programma o si siano discostati da esso per propria decisione unilaterale e per cause diverse da quelle contemplate nei primi tre commi del precedente art. 8;

c) non abbiano presentato anche uno soltanto degli elaborati di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 entro i termini stabiliti o nelle forme prescritte, ovvero non abbiano predisposto e regolarmente tenuto la documentazione probatoria tecnica e contabile richiesta;

d) non abbiano consentito i controlli, fornito la assistenza o la documentazione di cui al precedente art. 7;

e) non abbiano rispettato quanto previsto nei precedenti articoli 9 e 10.

Potranno essere applicate, su disposizione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, le sanzioni previste dall'art. 36, comma terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi inclusa la revoca del contributo in conto interessi, qualora i soggetti destinatari del beneficio per tutto il periodo di utilizzo dello stesso non rispettino l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

La revoca dei contributi in conto interessi avrà per effetto l'obbligo, a carico dei soggetti beneficiari, della restituzione in denaro in unica soluzione, entro il termine fissato dagli organi competenti, dell'intero ammontare percepito dei contributi stessi, rivalutati secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

Nei casi di estinzione anticipata del finanziamento, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, l'erogazione dei contributi cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione, da quella di dichiarazione del fallimento o di assoggettamento a procedura concorsuale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1989

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1989
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 70

89A1409

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 marzo 1989.

Disposizioni per la concessione, per l'anno 1989, di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto e settimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, sesto e settimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65;

Considerato che per effetto della decorrenza dei termini, previsti per la conversione in legge, il decreto legge 30 dicembre 1988, n. 545, è decaduto;

Considerato che permanendo le ragioni che ne hanno determinato l'emissione, si rende indispensabile riproporre il decreto ministeriale 10 gennaio 1989;

Decreta:

Articolo unico

Sono confermate, per l'anno 1989, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 10 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 10 gennaio 1989.

Roma, addì 22 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

89A1445

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 3 aprile 1989, n. 14.

Costituzione di cauzioni mediante polizze assicurative cumulative e individuali ai fini dell'emissione di titoli di importazione e di esportazione di prodotti agricoli regolamentati in sede CEE.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

A seguito della circolare 2 giugno 1987, n. 39/87, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987, si comunica che — in conformità al regolamento CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985, considerato l'interesse manifestato dagli operatori e dalle imprese assicuratrici, sentita l'Associazione nazionale fra le imprese stesse e tenuto conto dell'esperienza avutasi relativamente alla fidejussione cumulativa bancaria, già prevista nella citata circolare — questo Ministero accetterà polizze fidejussorie cumulative per la costituzione di cauzioni connesse ai titoli di importazione e di esportazione di prodotti agricoli regolamentati in sede CEE.

Dette polizze dovranno essere individuate dai seguenti dati essenziali:

denominazione, codice, sede e indirizzo dell'impresa assicuratrice;

attestazione della facoltà del rappresentante dell'impresa di impegnare legalmente l'impresa stessa, e firma del rappresentante;

attestazione e firma debitamente autenticate nelle forme di legge;

numero, importo e validità temporale della polizza.

In ogni domanda di certificato l'operatore dovrà richiedere che la cauzione sia imputata sulla polizza fidejussoria cumulativa ed indicarne gli estremi (denominazione, sede e indirizzo dell'impresa assicuratrice, numero, validità temporale ed importo della polizza).

A richiesta dell'impresa assicuratrice o dell'operatore, questo Ministero invierà un riepilogo delle operazioni effettuate sulla cauzione cumulativa ed il relativo saldo.

Si riporta in allegato uno schema di polizza assicurativa cumulativa cui le imprese interessate sono invitate a conformarsi.

Inoltre, considerato l'interesse manifestato dagli operatori relativamente alla costituzione di cauzioni mediante polizze assicurative individuali ed allo scopo di facilitare la predisposizione di tali polizze in osservanza della vigente normativa, si riporta in allegato uno schema cui le imprese assicuratrici sono invitate a conformarsi.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO 1

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA COSTITUZIONE DI CAUZIONE CUMULATIVA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N. 2220/85.

Premesso che:

a) la ditta.. (codice fiscale/partita IVA ....) domiciliata in.. (denominata in seguito ditta stipulante) intende richiedere nei prossimi .... mesi al Ministero del commercio con l'estero (in seguito denominato ente garantito), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di certificati di importazione e di esportazione di prodotti agro-alimentari, con e senza prefissazione;

b) il rilascio di detti certificati di importazione e di esportazione è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'assolvimento degli obblighi discendenti dal certificato cui esse si riferiscono; il rilascio stesso, nel caso di gare, è subordinato altresì alla costituzione di una cauzione per la partecipazione alle gare stesse;

c) le singole cauzioni imputate alla cauzione cumulativa devono comunque garantire l'assolvimento degli obblighi per un periodo di due anni dalla data di rilascio del rispettivo certificato, eccezione fatta per le cauzioni costituite per la partecipazione a gare cui non sia seguita l'emissione del certificato e che perciò sono immediatamente svincolate;

d) la ditta stipulante intende avvalersi della cauzione cumulativa, di cui al regolamento CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985.

Tutto ciò premesso

La società.. (in seguito denominata società), domiciliata in.., in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982, con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con la ditta stipulante nei confronti dell'ente garantito sino alla concorrenza di lit. .... (lire ....) per le somme che potranno essere dovute dalla ditta stipulante stessa all'erario dello Stato per il mancato assolvimento degli obblighi di cui alle premesse *a), b), c)* e *d)*.

La presente polizza decorre dal .... e scade il..; in mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata inviata all'altra ed all'ente garantito almeno tre mesi prima della scadenza, essa è tacitamente rinnovata per un altro uguale periodo di tempo e così successivamente.

Fino alla data di scadenza è ammesso il riaccreditamento alla cauzione cumulativa di importi derivanti da svincolo totale o parziale di precedenti singole cauzioni ad essa imputate.

Liquidazione del premio

	Premio	Accessori	Imposte	Totale
	—	—	—	—
Periodo iniziale	....	....	....	....
Rinnovazione	....	....	....	....

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Art. 1.

Efficacia della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza si riferisce esclusivamente alle operazioni compiute nel periodo di durata indicato in frontespizio e negli eventuali periodi di rinnovo.

Decorso tale o tali periodi, la società rimane impegnata unicamente a garantire il pagamento degli importi delle cauzioni già imputate alla garanzia cumulativa fino a che l'ente garantito non abbia dato apposita comunicazione dell'assolvimento degli obblighi da parte della ditta stipulante e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dal rilascio dei certificati di importazione e di esportazione.

La società si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la garanzia prestata, rimanendo in questa ipotesi obbligata fino ad un massimo dell'intero importo della polizza fidejussoria per tutti i titoli di import-esport emessi fino al quinto giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione di revoca inviata all'ente garantito.

Art. 2.

Comunicazioni dell'ente garantito

L'ente garantito invierà alla società, a richiesta di quest'ultima, un riepilogo delle operazioni effettuate sulla cauzione cumulativa ed il relativo saldo.

Nel caso di mancato rinnovo o di revoca della cauzione cumulativa, l'ente garantito comunicherà alla società, entro un ragionevole margine di tempo, lo stato di utilizzo della garanzia cumulativa a fronte di tutte le operazioni imputate alla stessa secondo le modalità sopra descritte.

Art. 3.

Pagamento del risarcimento

La società è obbligata a versare a semplice richiesta dell'ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile; il pagamento sarà eseguito dalla società entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

In caso di incameramento totale o parziale di cauzioni imputate alla cauzione cumulativa, questa deve intendersi ridotta dell'importo incamerato, a decorrere dalla data del relativo decreto di incameramento.

Art. 4.

Premi, spese, imposte ed oneri vari

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 5.

Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

RAPPORTI CON LA DITTA STIPULANTE

Art. 6.

Calcolo del premio

Alla consegna della polizza la ditta stipulante è tenuta a corrispondere alla società il premio indicato nella polizza stessa per il periodo di durata iniziale in essa previsto e per l'ulteriore periodo necessario a consentire la liberazione della garanzia.

In caso di rinnovo della garanzia oltre il periodo iniziale, i premi di rinnovazione sono dovuti di volta in volta in via anticipata.

Nessun rimborso è dovuto dalla società sul premio iniziale o sui premi di rinnovazione quando la garanzia venga liberata in via anticipata rispetto alla scadenza dell'ultimo periodo garantito.

Art. 7.

Revoca della garanzia

La società ha facoltà, in qualunque momento, di disporre a proprio insindacabile giudizio la revoca della garanzia prestata ferma restando la sua obbligazione per tutti i titoli di import-esport emessi fino al quinto giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione di revoca inviata all'ente garantito.

La società, entro cinque giorni da quando si sia avvalsa della facoltà di revoca della garanzia, deve darne avviso, a mezzo telegramma, alla ditta stipulante senza che quest'ultima possa sollevare obiezioni in merito all'operato della società. Sarà comunque restituita alla ditta stipulante una frazione di premio netto (esclusi accessori ed imposte) in rapporto all'effettivo utilizzo della garanzia.

Art. 8.

Rivalsa - Surrogazione

La ditta stipulante si impegna a rimborsare alla società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9.

Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della ditta stipulante.

Art. 10.

Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 codice civile la società può pretendere che la ditta stipulante provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 11.

Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della ditta stipulante anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

Art. 12.

Forma delle comunicazioni alla società - Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene i rapporti fra la società e la ditta stipulante, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la direzione della società ovvero quello del luogo dove ha sede l'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

La ditta stipulante	La società
....	....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile i.. sottoscritt... dichiar.... di approvare specificamente le pattuizioni di cu agli articoli seguenti:

articoli 1 (ultimo comma) e 7 - Riconoscimento della facoltà della società di revocare la garanzia prestata;

art. 8 - Rinuncia da parte della ditta stipulante alle eccezioni comprese quelle cui all'art. 1952 codice civile;

art. 10 - Deposito cautelativo;

art. 12 - Foro competente.

La ditta stipulante

....

ALLEGATO 2

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA COSTITUZIONE DI CAUZIONE (SINGOLA OPERAZIONE) IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N. 2220/85.

Premesso che:

a) la ditta..
(codice fiscale /partita I.V.A...) domiciliata in... (denominata in seguito ditta stipulante) intende richiedere all'On.le Ministro del commercio con l'estero (in seguito denominato ente garantito), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di un certificato di importazione/esportazione della seguente:

merce:..
quantità:...
qualità: ....
tipo di imballaggio:..
provenienza/destinazione:...

b) trattandosi di prodotto classificato alla voce.....................
della nomenclatura combinata, detto rilascio è condizionato — in forza dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 aprile 1971 — alla preventiva costituzione di una cauzione a garanzia della realizzazione dell'operazione richiesta entro il termine di validità del certificato stesso e cioè due anni dalla data del rilascio.

Tutto ciò premesso:

La società................................ (in seguito denominata società), domiciliata in.., in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982, con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con la ditta stipulante nei confronti dell'ente garantito sino alla concorrenza di lit. ....
(lire ....) per le somme che potranno essere dovute dalla ditta stipulante stessa all'erario dello Stato per il mancato assolvimento degli obblighi di cui alle premesse *a)* e *b)*.

La presente polizza ha la durata di.......................... a partire dal ....

Liquidazione del premio

Premio	Accessori	Imposte	Totale
—	—	—	—
....	....	....	....
....	....	....	....

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Art. 1.

Efficacia della garanzia

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze della ditta stipulante agli obblighi di cui in premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

Decorso detto periodo senza che la società abbia ricevuto dall'ente garantito apposita comunicazione relativa all'avvenuto assolvimento da parte della ditta stipulante degli obblighi inerenti alla concessione del certificato di importazione o di esportazione, la garanzia rimarrà valida per ulteriori sei mesi dopo di che essa si estinguerà definitivamente e la società non sarà tenuta al alcuna prestazione.

Art. 2.

Riduzione della garanzia

Qualora il certificato collegato alla presente polizza fidejussoria venga rilasciato per un quantitativo ridotto rispetto alla richiesta di .... avanzata dalla ditta stipulante, la società è autorizzata, a presentazione del titolo, a ridurre proporzionalmente l'importo fidejussorio, commisurando la garanzia alla quantità indicata nel titolo emesso dall'ente garantito a fronte della richiesta in parola; di tale riduzione verrà dato formale atto attraverso l'emissione di appendice contrattuale integrativa, facendo esplicito richiamo del numero riportato nella casella 25 nel caso di importazione e nella casella 23 nel caso di esportazione, che la società dovrà prontamente trasmettere all'ente garantito.

Art. 3.

Pagamento del risarcimento

La società è obbligata a versare a semplice richiesta dell'ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile; il pagamento sarà eseguito dalla società entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4.

Premi, spese, imposte ed oneri vari

L'eventuale mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 5.

Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

RAPPORTI CON LA DITTA STIPULANTE

Art. 6.

Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza e per l'ulteriore periodo di validità della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta alla ditta stipulante per l'estinzione anticipata della garanzia.

In caso di riduzione della garanzia ai sensi del precedente art. 2, la società rimborserà alla ditta stipulante una parte di premio in proporzione alla riduzione stessa.

Art. 7.

Rivalsa - Surrogazione

La ditta stipulante si impegna a rimborsare alla società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 codice civile.

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9.

Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 codice civile la società può pretendere che la ditta stipulante provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 10.

Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della ditta stipulante anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

Art. 11.

Forma delle comunicazioni alla società - Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene i rapporti fra la società e la ditta stipulante, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la direzione della società ovvero quello del luogo dove ha sede l'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

La ditta stipulante La società

....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile i..... sottoscritt..... dichiar..... di approvare specificamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti:

art. 7 - Rinuncia da parte della ditta stipulante alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 codice civile;

art. 9 - Deposito cautelativo;

art. 11 - Foro competente.

La ditta stipulante

....

89A1452

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 marzo 1989:

Cusani Claudio, notaio residente nel comune di Cagli, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Solopaca, distretto notarile di Benevento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Firenzuola, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Galdo Gennaro, notaio residente nel comune di Pietra Ligure, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

De Prisco Massimo, notaio residente nel comune di Cuneo, è trasferito nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Scarnecchia Paolo, notaio residente nel comune di Melfi, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Di Martino Salvatore, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Gennarini Michele, notaio residente nel comune di Grottaminarda, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Monte di Procida, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

del Noce Federico, notaio residente nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Morelli Paolo, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Romano Gaetano, notaio residente nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Caprioli Raffaele Luigi, notaio residente del comune di Napoli, è trasferito nel comune di Pomigliano d'Arco, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Spedaliere Emilia, notaio residente nel comune di Roccamonfina, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Portici, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Di Benedetto Brunilde, notaio residente nel comune di Villa Santa Maria, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Roccarainola, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Ragosta Luisa, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, con la anzidetta condizione;

Ferraro Silvana, notaio residente nel comune di Mignano Monte Lungo, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Benincasa Germano, notaio residente nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Formicola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Ciccarelli Massimo, notaio residente nel comune di San Mauro Forte, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Maddaloni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Borrelli Emiddio, notaio residente nel comune di Capriati a Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Pignataro Maggiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mandarini Alfredo, notaio residente nel comune di Grosseto, è trasferito nel comune di San Gimignano, distretto notarile di Siena, con l'anzidetta condizione;

Santangelo Egidio, notaio residente nel comune di Ferla, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Augusta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Immé Filippo, notaio residente nel comune di Melilli, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Floridia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Caccia Antonio, notaio residente nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Roccaraso, distretto notarile di Sulmona, con l'anzidetta condizione;

Dilillo Giovanna, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Barletta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Palumbo Davida, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Barletta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Russo Michele Vittorio, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Capriulo Francesco Raffaele, notaio residente nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 28 marzo 1989:

il decreto ministeriale 22 marzo 1989 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Schettino Antonio alla sede di Firenzuola, distretto notarile di Firenze;

il decreto ministeriale 22 marzo 1989 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Capriulo Francesco Raffaele alla sede di Terlizzi, distretto notarile di Trani.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1989:

Sannoner Rossella, notaio esercente nella sede soppressa di Biccari, distretto notarile di Lucera, è trasferito d'ufficio nel comune di Poggio Imperiale, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizione di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Simoncini Francesco, notaio residente nel comune di Pordenone, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Varlese Marina, notaio residente nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ruffino Anna, notaio esercente nella sede soppressa di Valledolmo, distretto notarile di termini Imerese, è trasferito d'ufficio nel comune di Polizzi Generosa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

89A1414

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Valle d'Aosta e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Il presidente del tribunale di Aosta, in esecuzione dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo, nomina commissario il dott. Gianni Franciolini, magistrato del tribunale di Aosta, per la formazione dell'albo; stabilisce la sede del commissario presso il tribunale di Aosta e avverte gli interessati che le domande di iscrizione all'albo, in carta legale e corredate della documentazione di cui all'art. 32, nonché di ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, vanno presentate entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento 6 marzo 1989, alla cancelleria del tribunale di Aosta.

89A1455

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

intelligenza artificiale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

semeiotica chirurgica;
microbiologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto romano;
diritto civile (biennale).

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

farmacologia.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:

economia e politica agraria;
merceologia;
storia delle istituzioni economiche e giuridiche venete.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1434

MINISTERO DEL TESORO

N. 62

Corso dei cambi del 30 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1387,450	1387,450	1387,45	1387,450	1387,450	1387,45	1386,990	1387,450	1387,450	1387,45
Marco germanico	733,290	733,290	735 —	733,290	733,290	733,29	733,450	733,290	733,290	733,29
Franco francese	217,140	217,140	217,75	217,140	217,140	217,14	217,100	217,140	217,140	217,14
Fiorino olandese	650,440	650,440	651,60	650,440	650,440	650,44	650,400	650,440	650,440	650,44
Franco belga	35,027	35,027	35,07	35,027	35,027	35 —	35,024	35,027	35,027	35,02
Lira sterlina	2338,500	2338,500	2342 —	2338,500	2338,500	2338,50	2339,040	2338,500	2338,500	2338,50
Lira irlandese	1958,600	1958,600	1962 —	1958,600	1958,600	1958,60	1959,250	1958,600	1958,600	—
Corona danese	188,310	188,310	188,80	188,310	188,310	188,31	188,300	188,310	188,310	188,32
Dracma	8,679	8,679	8,70	8,679	8,679	—	8,675	8,679	8,679	—
E.C.U.	1527,250	1527,250	1529,50	1527,250	1527,250	1527,25	1527,160	1527,250	1527,250	1527,25
Dollaro canadese	1159,700	1159,700	1162 —	1159,700	1159,700	1159,70	1159,900	1159,700	1159,700	1159,70
Yen giapponese	10,466	10,466	10,48	10,466	10,466	10,46	10,469	10,466	10,466	10,46
Franco svizzero	840,530	840,530	841,70	840,530	840,530	840,53	840,900	840,530	840,530	840,52
Scellino austriaco	104,278	104,278	104,50	104,278	104,278	104,27	104,287	104,278	104,278	104,26
Corona norvegese	201,900	201,900	201,30	201,900	201,900	201,90	202,030	201,900	201,900	201,90
Corona svedese	215,350	215,350	215,70	215,350	215,350	215,35	215,350	215,350	215,350	215,35
FIM	326,100	326,100	326,75	326,100	326,100	326,10	326,300	326,100	326,100	—
Escudo portoghese	8,891	8,891	8,90	8,891	8,891	8,89	8,898	8,891	8,891	8,89
Peseta spagnola	11,768	11,768	11,82	11,768	11,768	11,76	11,773	11,768	11,768	11,76
Dollaro australiano	1133,400	1133,400	1135 —	1133,400	1133,40	1133,40	1133 —	1133,400	1133,400	1133,40

Media dei titoli del 30 marzo 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,750
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,325
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,250
» » » 18- 3-1987/94	71,925
» » » 21- 4-1987/94	72,025
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	96,825
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	92,875
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	96,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	89,725
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,250
» » » » 16- 8-1985/90	99,150
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,050
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	99,300
» » » » 1-12-1983/90	100,900
» » » » 18-12-1985/90	99,675

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101 —
» » » »	17- 1-1986/91	99,025
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99,400
» » » »	1- 3-1984/91	100,150
» » » »	18- 3-1986/91	99,175
» » » »	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,225
» » » »	1- 6-1984/91	100,400
» » » »	1- 7-1984/91	99,925
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	99,650
» » » »	1-10-1984/91	99,750
» » » »	1-11-1984/91	99,675
» » » »	1-12-1984/91	99,500
» » » »	1- 1-1985/92	98,450
» » » »	1- 2-1985/92	97,825
» » » »	18- 4-1986/92	97,600
» » » »	19- 5-1986/92	96,875
» » » »	20- 7-1987/92	97,550
» » » »	19- 8-1987/92	97,700
» » » »	1-11-1987/92	97,200
» » » »	1-12-1987/92	97,725
» » » »	18- 6-1986/93	95,725
» » » »	17- 7-1986/93	95,750
» » » »	19- 8-1986/93	95,400
» » » »	18- 9-1986/93	95,600
» » » »	20-10-1986/93	96,300
» » » »	19-12-1986/93	96,325
» » » »	18-11-1987/93	96,400
» » » »	1- 1-1988/93	97,050
» » » »	1- 2-1988/93	96,925
» » » »	1- 3-1988/93	96,925
» » » »	1- 4-1988/93	97,125
» » » »	1- 5-1988/93	97,825
» » » »	1- 6-1988/93	98,225
» » » »	1- 7-1988/93	97,900
» » » »	1- 8-1988/93	97,900
» » » »	1- 9-1988/93	97,550
» » » »	1-10-1987/94	96.450
» » » »	1- 2-1985/95	96,100
» » » »	1- 3-1985/95	92,900
» » » »	1- 4-1985/95	92,825
» » » »	1- 5-1985/95	92,825
» » » »	1- 6-1985/95	93,150
» » » »	1- 7-1985/95	94,450
» » » »	1- 8-1985/95	93,800
» » » »	1- 9-1985/95	93.725
» » » »	1-10-1985/95	93,725
» » » »	1-11-1985/95	93,725
» » » »	1-12-1985/95	94 —
» » » »	1- 1-1986/96	93,700
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,500
» » » »	1- 2-1986/96	93,700
» » » »	1- 3-1986/96	93,450
» » » »	1- 4-1986/96	93,125
» » » »	1- 5-1986/96	93,350
» » » »	1- 6-1986/96	94,300
» » » »	1- 7-1986/96	94,125
» » » »	1- 8-1986/96	93,525
» » » »	1- 9-1986/96	93,275
» » » »	1-10-1986/96	93,450
» » » »	1-11-1986/96	93,450
» » » »	1-12-1986/96	93,750
» » » »	1- 1-1987/97	93,375
» » » »	1- 2-1987/97	93,075
» » » »	18- 2-1987/97	93,300

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,400
» » » »	1- 4-1987/97	92,675
» » » »	1- 5-1987/97	93,300
» » » »	1- 6-1987/97	93,675
» » » »	1- 7-1987/97	93,250
» » » »	1- 8-1987/97	93,275
» » » »	1- 9-1987/97	96,500
Buoni Tesoro Pol. 12,00%	1- 4-1989	100 —
» » » 10,50%	1- 5-1989	99,975
» » » 9,25%	1- 1-1990	98,150
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,250
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,100
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,400
» » » 9,15%	1- 3-1990	98 —
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,275
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,400
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,150
» » » 9,15%	1- 4-1990	97,725
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,250
» » » 12,00%	1- 4-1990	101,075
» » » 10.50%	15- 4-1990	98.125
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,450
» » » 10,50%	1- 5-1990	99,300
» » » 10,50%	1- 5-1990	97,800
» » » 10,50%	18- 5-1990	98 —
» » » 9,15%	1- 6-1990	97 —
» » » 10,00%	1- 6-1990	98,675
» » » 10,50%	16- 6-1990	97,650
» » » 9,50%	1- 7-1990	98.025
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,150
» » » 11,00%	1- 7-1990	97,950
» » » 9,50%	1- 8-1990	97,900
» » » 10,50%	1- 8-1990	97,900
» » » 11,00%	1- 8-1990	98 —
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,250
» » » 11,25%	1- 9-1990	97,850
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,350
» » » 9,25%	1-10-1990	96,300
» » » 11,50%	1-10-1990	98,650
» » » 9,25%	1-11-1990	96,225
» » » 9,25%	1-12-1990	96,350
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,250
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,650
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,750
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,250
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,350
» » » 9,15%	1- 4-1992	92,900
» » » 11,00%	1- 4-1992	95.800
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,750
» » » 11,00%	1- 5-1992	94,775
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,025
» » » 10,50%	1- 7-1992	98,650
» » » 11,50%	1- 7-1992	95,950
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,525
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,725
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	102,050
» » » »	1983/90 11,50%	101,825
» » » »	1984/91 11,25%	102,400
» » » »	1987/91 8,75%	96,150
» » » »	1984/92 10,50%	102,125
» » » »	1985/93 9,60%	98,100
» » » »	1985/93 9,75%	98,150
» » » »	1985/93 9,00%	96,225
» » » »	1985/93 8,75%	96,675
» » » »	1986/94 8,75%	97,050
» » » »	1986/94 6,90%	90 —
» » » »	1987/94 7,75%	91,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M30039

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della «U.P.S. - Unione popolare di sicurtà mutua assicuratrice», in Roma

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 il dott. Francesco Figliuzzi è stato nominato liquidatore della «U.P.S. - Unione popolare di sicurtà mutua assicuratrice», con sede in Roma, in sostituzione del dott. Cucinella.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

89A1415

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119, recante: «Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1989).

Al decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

nel titolo riportato nel sommario e alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... in favore dei dipendenti *dellè* società costituite dalla GEPI S.p.a. ...», leggasi: «... in favore dei dipendenti *dalle* società costituite dalla GEPI S.p.a. ...»;

alla pag. 6, all'art. 2, comma 1, al 12° rigo, dove è scritto: «... dell'art. 2, *primo comma*, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 ...», leggasi: «... dell'art. 2, *comma 1*, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 ...»;

alla pag. 6, all'art. 3, comma 3, 12° rigo della 2ª colonna, dove è scritto: «... la predetta misura *percenutale* è ridotta ...», leggasi: «... la predetta misura *percentuale* è ridotta ...»;

alla pag. 7, all'art. 5, secondo rigo del comma 1, dove è scritto: «... della sua *pubblicaziene* nella Gazzetta Ufficiale ...», leggasi: «... della sua *pubblicazione* nella Gazzetta Ufficiale ...».

89A1496

Comunicato relativo al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante: «Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1989)

Al decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, comma 5, 3° rigo, dove è scritto: «... obiettivi della legge *3* agosto 1988, n. 373, ...», leggasi: «... obiettivi della legge *23* agosto 1988, n. 373, ...»;

alla pag. 15, all'art. 5, comma 3, 5° rigo, dove è scritto: «... per i servizi di *traspporto* ...», leggasi: «... per i servizi di *trasporto* ...»;

alla stessa pagina, all'art. 5, comma 1, al 16° rigo della seconda colonna, dove è scritto: «... riduzioni di lire 16 miliardi *a* 500 milioni per l'anno 1990 ...», leggasi: «... riduzioni di lire 16 miliardi *e* 500 milioni per l'anno 1990 ...»;

alla pag. 16, al comma 7 dell'art. 5, al 3° rigo, dove è scritto: «... sulla base di *deliberazione* adottate dalla giunta municipale ...», leggasi: «... sulla base di *deliberazioni* adottate dalla giunta municipale ...».

89A1497

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***